

COMMISSIONE VIII

ISTRUZIONE E BELLE ARTI

XI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 29 APRILE 1959

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ERMINI

INDICE

	PAG.
Proposta di legge (<i>Discussione e rinvio</i>):	
BADALONI MARIA ed altri: Norme interpretative della legge 13 marzo 1958, n. 165, sull'ordinamento delle carriere e trattamento economico del personale insegnante e direttivo degli Istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica. (750)	87
PRESIDENTE	87, 88, 89, 90, 91 92, 93, 94, 95
BUZZI, <i>Relatore</i>	88, 89, 90, 91 92, 94, 95
RUSSO SALVATORE	88, 91, 93, 94
BADINI CONFALONIERI	88, 92
BADALONI MARIA	89, 91
BALDELLI	89, 90, 92, 95
SCAGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	89, 91, 93, 94
LEONE RAFFAELE	91
CAIAZZA	92, 93
CODIGNOLA	92
PITZALIS	92
SCIORILLI BORRELLI	93
CERRETI ALFONSO	94

Discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Badaloni Maria ed altri: Norme interpretative della legge 13 marzo 1958, n. 165, sull'ordinamento delle carriere e trattamento economico del personale insegnante e direttivo degli Istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica. (750).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Badaloni Maria ed altri concernente norme interpretative della legge 13 marzo 1958, n. 165, sull'ordinamento delle carriere e trattamento economico del personale insegnante e direttivo degli Istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica.

Come i colleghi ricorderanno, la Commissione ha già svolto la discussione generale sulla proposta di legge che ci era stata deferita in sede referente e che ora ci viene in sede legislativa. Pertanto, essendo stata esaurita la discussione generale, ritengo che si possa passare senz'altro all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

« Al personale ispettivo della scuola elementare, al quale, per effetto della prima applicazione della legge 13 marzo 1958, n. 165, compete nella qualifica rivestita alla data del 1° gennaio 1958 uno stipendio inferiore a quello che gli sarebbe spettato qualora non avesse conseguito la promozione, viene attribuito, a decorrere dal 1° gennaio 1958, lo stipendio di importo immediatamente superiore a quello

La seduta comincia alle 10,10.

BUZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 APRILE 1959

che avrebbe conseguito alla data del 1° gennaio 1958, se non fosse stato promosso alla categoria superiore ».

La stessa onorevole Badaloni propone di aggiungere, dopo le parole « viene attribuito », le parole « previa ricostruzione della carriera ».

L'onorevole relatore ha qualche osservazione da fare circa questo emendamento ?

BUZZI, Relatore. Nessuna osservazione, signor Presidente. L'emendamento ha solo lo scopo di una maggiore esplicazione della norma, senza mutare niente nella sostanza. Lo accetto quindi senz'altro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Badaloni.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 così emendato.

(È approvato).

L'onorevole Baldelli ha proposto il seguente articolo 1-bis:

« Il comma quarto dell'articolo 25 della legge 13 marzo 1958, n. 165, viene così modificato:

« Il servizio prestato nella carriera di professore, o di Capo di istituto di categoria inferiore, in grado, coefficiente o classe di stipendio equiparati alla classe di stipendio iniziale di Capo di istituto, è valutato per intero agli effetti della progressione economica, previa ricostruzione della carriera, sulla base delle norme attualmente in vigore, ai soli fini giuridici, nel vecchio ruolo di professore o di Capo d'istituto di categoria inferiore.

I benefici economici e di carriera per il personale in attività di servizio si applicano con decorrenza 1° gennaio 1958 ».

BUZZI, Relatore. Questo emendamento, onorevoli colleghi, ha lo scopo di rettificare la interpretazione finora data dall'amministrazione al quarto comma dell'articolo 25 della legge 13 marzo 1958, n. 165, nel senso di considerare a favore dei presidi, ai fini del nuovo inquadramento e previa ricostruzione della carriera, il servizio prestato sia come professori che come presidi di categoria inferiore. Invece l'amministrazione ha considerato, in sede di applicazione di quella legge, gli anni di carriera effettuati in detti ruoli come a sé stanti, senza valutarli agli effetti della progressione economica e senza provvedere alla ricostruzione. Questa interpretazione

è contraria allo spirito della legge tanto più che in tal modo chi ha avuto la promozione a preside o è progredito di categoria nell'interno di tale qualifica, proprio per questa promozione si è visto escluso dal beneficio che invece è stato riconosciuto a chi è rimasto nel ruolo di professore. Evidentemente si tratta di una svista che va senz'altro corretta. Posso aggiungere che avverso questa interpretazione alcuni degli interessati hanno proposto ricorso al Consiglio di Stato.

RUSSO SALVATORE. Noi siamo favorevoli all'accoglimento dell'articolo 1-bis proposto dal collega Baldelli, data la evidente iniquità della interpretazione data alla vecchia legge.

BADINI CONFALONIERI. Nella sostanza sono d'accordo anch'io. L'unica perplessità mi viene dall'accento del relatore secondo cui sono pendenti dei ricorsi dinanzi al Consiglio di Stato. Mi chiedo se sia simpatico interferire con una legge interpretativa in quelle che saranno le decisioni degli organi della magistratura amministrativa.

PRESIDENTE. Io mi rendo conto dello spirito della osservazione del collega Badini Confalonieri. Faccio però osservare che il fatto della proposizione di un ricorso dinanzi alla magistratura non può fermare il potere legislativo. In questo caso, anzi, io ritengo che la nostra legge interpretativa vada incontro al Consiglio di Stato, illuminandolo circa la vera intenzione del legislatore che ha approvato la legge del 1958. Infatti se questa è stata male formulata, tanto da indurre la amministrazione ad una interpretazione inesatta, può darsi che anche il Consiglio di Stato trovi le stesse difficoltà interpretative. D'altra parte, l'articolo 1-bis proposto dal collega Baldelli è evidentemente in connessione con l'articolo 1 che abbiamo già approvato. Ora non sarebbe giusto provvedere a favore di una categoria e trascurarne un'altra.

Peraltro, non posso non rilevare che il nuovo articolo aumenta indiscutibilmente l'onere finanziario della proposta di legge, per cui sarà necessario interpellare in merito la Commissione bilancio.

Pongo, pertanto, in votazione il principio base dell'articolo 1-bis.

(È approvato).

Il testo dell'articolo sarà trasmesso alla V Commissione bilancio.

PRESIDENTE. L'onorevole Baldelli ha proposto il seguente articolo 2-bis che esaminiamo subito perché in relazione ad esso do-

vremmo esaminare anche un emendamento proposto all'articolo 2:

« I benefici previsti dall'articolo 6 della legge 13 marzo 1958, n. 165, sono estesi nella seconda classe di stipendio anche ai Capi di istituto delle scuole secondarie statali, con decorrenza 1° gennaio 1958 ».

BUZZI. L'emendamento, onorevoli colleghi, tende ad estendere anche ai presidi i benefici dell'articolo 6 della legge n. 165. Ho però obbligo di dire che qui non ci limitiamo ad una interpretazione, ma piuttosto ad una estensione, il che comporta effettivamente un onere nuovo. Qui c'è da fare una scelta: o restare fedeli ai limiti della proposta Badaloni; o adottare un concetto tutto diverso, vale a dire aggiungere ed innovare rispetto alla legge n. 165, il che comporta però una diversa concezione di tutto il problema.

Ed è appunto per questo che io consiglierai il collega Baldelli di inserire questa norma in una eventuale distinta proposta.

PRESIDENTE. L'emendamento comporta una maggiore spesa, non c'è dubbio. Quindi, io dovrei prima interpellare la Commissione competente per la spesa, e l'esame della proposta dovrebbe segnare un passo di arresto. Forse sarebbe meglio fare questo articolo aggiuntivo oggetto di una legge a parte che seguirebbe il suo *iter* senza intralciare la proposta Badaloni.

BADALONI MARIA. Anch'io, presentando la legge, mi sono posto il problema se fare un'interpretazione o una estensione della legge n. 165. Ho preferito limitarmi ad una proposta interpretativa ritenendola necessaria a sanare alcune situazioni. Per ora limitiamoci alla interpretazione e cerchiamo di sanare gli inconvenienti determinati dal fatto che in qualche punto il testo non è conforme allo spirito della legge. In un secondo momento, magari, faremo un'altra proposta, perché anche per altre categorie (sempre nella scuola) si presentano problemi di estensione. Se manteniamo gli emendamenti estensivi, tutto si ferma e cade lo scopo per il quale la legge è stata presentata.

BALDELLI. Io non ho difficoltà a ritirare l'emendamento per non ritardare l'approvazione della proposta di legge presentata dall'onorevole Badaloni. Comunque, ho obbligo di dire che, per quanto l'articolo 2-*bis* sia chiaramente estensivo, ciò si può dire rispetto alla lettera della legge n. 165, non certamente rispetto al suo spirito. Io ho riletto tutti gli atti relativi alla discussione di questo provvedimento, ed ho trovato una serie di interventi da varie parti, con i quali si voleva assoluta-

mente ovviare agli inconvenienti verificatisi dopo l'approvazione della legge delegata, per cui il personale direttivo dell'istruzione secondaria si era trovato in una posizione di inferiorità rispetto al personale insegnante dei vari ruoli. Logicamente era da attendersi che quella serie di discorsi ed interventi, che trovarono tutti concordi, si traducessero in norme concrete che ovviassero agli inconvenienti lamentati. Invece, si sono ripetuti tutti gli inconvenienti che prima abbiamo cercato di eliminare approvando l'articolo 1-*bis*; non solo, ma si sono poi verificati inconvenienti ancora più gravi, per cui il beneficio di una valutazione di 4 anni di cui usufruiscono tutti gli insegnanti elementari e medi della scuola primaria e secondaria è stato negato — non si sa per quale motivo — al personale direttivo della scuola secondaria.

Sono, comunque, d'accordo nel ritirare l'emendamento, riservandomi di presentare un ordine del giorno che penso possa esserci di aiuto e sostegno nella proposta di legge che successivamente presenteremo.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Debbo ricordare che la carriera dei presidi si svolge indipendentemente dal servizio prestato, in modo tutto autonomo. Su tale carriera non influiscono neppure gli anni di servizio prestati dai presidi nel ruolo dei professori e non vedo quindi perché debba pesare il servizio pre-ruolo. Io sarei quindi contrario all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Passiamo dunque all'articolo 2 di cui do lettura:

« Alla riliquidazione del trattamento di quiescenza del personale ispettivo cessato dal servizio nel periodo 1° luglio 1956-31 dicembre 1957, si provvede applicando il combinato disposto di cui al secondo comma dell'articolo 28 della legge 13 marzo 1958, n. 165, e dell'articolo 1 della presente legge ».

L'onorevole Baldelli propone di aggiungere dopo la parola « personale » la parola « direttivo ». Si tratta di un'aggiunta necessaria data l'approvazione dell'articolo 1-*bis*. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 così emendato.

(È approvato).

Passiamo all'articolo aggiuntivo 2-*ter*:

« Per il personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole primaria, secondaria ed ar-

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 APRILE 1959

tistica, collocato a riposo in data anteriore al 1° luglio 1956, viene riliquidato il trattamento di quiescenza sulla base del coefficiente o classe di stipendio cui avrebbe avuto diritto se si fosse trovato in servizio dopo il 1° luglio 1956 ».

BUZZI, Relatore. Le considerazioni fatte per il 2-bis valgono anche per questo. Si riliquiderebbe il trattamento di quiescenza a coloro che sono stati collocati a riposo in data anteriore al 1° luglio 1956. Mi sembra quindi che a maggior ragione valgano qui le considerazioni fatte prima. Penso che il proponente debba ritirare anche questo emendamento.

BALDELLI. D'accordo; ritiro senz'altro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 3:

« Le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge 13 marzo 1958, n. 165, si applicano anche a favore del personale direttivo e docente degli istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica nominato per effetto dei concorsi a posti di ruolo normale indetti ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, e successive modificazioni, o per effetto della legge 23 febbraio 1952, n. 93, purché detto personale dimostri di essere in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27 »

L'onorevole Badaloni Maria ha presentato il seguente nuovo testo sostitutivo di tutto l'articolo:

« La retrodatazione di nomina, prevista dall'articolo 7 della legge 13 marzo 1958, n. 165, è riconosciuta anche al personale direttivo e docente degli istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica che trovandosi nelle condizioni di cui all'articolo 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, ovvero all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, e avendo i requisiti prescritti dall'articolo 1 del predetto regio decreto n. 27, abbia avuto la nomina in ruolo per effetto dei concorsi indetti ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, e successive modificazioni, o per effetto della legge 23 febbraio 1952, n. 93.

Al personale direttivo e docente che per mancata documentazione, loro imputabile, del requisito di ex combattente o reduce non abbia potuto prender parte ai concorsi riservati, indetti ai sensi degli articoli 2 e 4 del

decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, e successive modificazioni, e abbia successivamente conseguito la nomina per effetto del primo concorso al quale abbia partecipato, è riconosciuto il diritto alla retrodatazione della nomina purché possa dimostrare di essere in possesso, alla data di entrata in vigore della legge 13 marzo 1958, n. 165, della documentazione prescritta ».

BUZZI, Relatore. Con questo emendamento sostitutivo si considerano due casi non esplicitamente previsti in sede di applicazione dell'articolo 7 della legge 13 marzo 1958, n. 165. Il primo caso è quello degli ex combattenti e reduci che hanno partecipato ai concorsi ordinari banditi in base alla legge 21 aprile 1947, n. 373, non potendosi essi avvalere, per vari motivi, dei titoli combattentistici o perché nel frattempo erano sopravvenute disposizioni per le quali essi erano stati esclusi dal riconoscimento della qualifica di combattenti, salvo poi ad essere stati reintegrati successivamente con la legge 27 febbraio 1952, n. 93. Il secondo comma dell'articolo sostitutivo invece regola un'altra situazione; quella di coloro che non hanno partecipato ad alcuno dei primi concorsi del dopoguerra, e neppure a quelli speciali per combattenti e reduci, bensì hanno partecipato a concorsi successivi, conseguendo già dal primo concorso la nomina in ruolo.

Giustamente si propone di estendere la retrodatazione a questa categoria di insegnanti, che si trovano tutti nella condizione di essersi avvalsi una volta sola dei benefici di combattente e inoltre hanno partecipato ad un concorso normale nel quale tale qualifica non ha avuto alcuna valutazione, ottenendo l'immissione in ruolo in ritardo per motivi del tutto indipendenti dalla loro volontà.

Per queste ragioni ritengo che il nuovo testo proposto dalla onorevole Badaloni possa essere accettato.

PRESIDENTE. All'articolo 3 vi è pure un emendamento dell'onorevole Raffaele Leone, così formulato:

« Dopo le parole: legge 23 febbraio 1952, n. 93, sostituire con le seguenti: o per effetto del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, e successive modificazioni, purché detto personale dimostri che si trovava nelle condizioni di cui all'articolo 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, e all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, e che erano in possesso dei re-

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 APRILE 1959

quisiti prescritti dall'articolo 1 del predetto regio decreto n. 27 per la partecipazione ai concorsi originari ».

Prego il relatore di voler far conoscere il proprio parere.

BUZZI, Relatore. L'emendamento mira in sostanza ad estendere la retrodatazione a coloro che sono entrati in ruolo in conseguenza dei concorsi per i ruoli speciali transitori. Sulla sostanza dell'emendamento non posso non essere d'accordo, ma nutro non poche perplessità sulla possibilità di accoglierlo e di inserirlo nella presente legge, in quanto in pratica si tratta di estenderne il contenuto oltre quanto originariamente previsto.

Va tenuto presente inoltre che l'accoglimento dell'emendamento Leone comporterebbe certamente un onere finanziario, con la conseguenza che il provvedimento dovrebbe essere rinviato alla Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Anche il testo proposto dalla onorevole Badaloni comporta un aumento di spesa ?

BADALONI MARIA. Il testo da me proposto non innova quello originario ma soltanto lo definisce meglio; là si parlava « del » concorso; qui si parla « dei » concorsi. Si tratta di una norma più chiara, diretta a rimuovere ogni possibile dubbio, ma che non innova, nella sostanza, il testo precedente.

PRESIDENTE. L'accoglimento del nuovo testo della onorevole Badaloni non comporta dunque il preventivo parere favorevole della Commissione finanze e tesoro. Non altrettanto si può dire invece per l'emendamento Leone Raffaele.

RUSSO SALVATORE. L'emendamento Leone Raffaele rappresenta una estensione dei benefici della legge. In sostanza due sono le posizioni degli insegnanti di cui ci stiamo occupando: quelli per cui non esiste la cattedra di ruolo, e per cui non si può parlare di « retrodatazione », in quanto ci si limita a riconoscere, ai fini della carriera, gli anni di insegnamento pre-ruolo; e vi sono invece coloro che passano nei ruoli organici dai ruoli transitori, per i quali ultimi non vi è riconoscimento ai fini della carriera. Ritengo, pertanto che si potrebbe estendere il beneficio ai soli « transitoristi ».

BUZZI, Relatore. In effetti, è qualche volta accaduto che venissero contemporaneamente banditi concorsi ordinari e concorsi per il ruolo speciale transitorio; alcuni insegnanti, dopo aver valutato con quale dei due concorsi sarebbero entrati in ruolo, hanno optato per il secondo, trovandosi oggi nella con-

dizione di non potere avere il beneficio della retrodatazione.

PRESIDENTE. Mi permetto di richiamare i colleghi alla necessità di tenere presenti i limiti della legge, quali sono fissati nello stesso titolo. Si tratta di una « interpretazione » di una legge preesistente, e non di una innovazione; proprio per restare in questi limiti l'onorevole Baldelli ha rinunciato ad altri suoi emendamenti:

Tutti noi ci rendiamo conto dell'esigenza di soddisfare talune fondate aspirazioni degli insegnanti, ma dobbiamo tenere presente la necessità di non uscire dai limiti della proposta. Si consideri, a questo proposito, che allargando la sfera di competenza della proposta si rende necessario sottoporre la nuova materia al parere della Commissione bilancio.

SCAGLIA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. L'emendamento proposto dall'onorevole Raffaele Leone — a parte la questione di merito, sulla quale non intendo in questo momento pronunziarmi — è in contraddizione con lo spirito e la lettera del secondo comma dell'articolo 3 del testo proposto dalla onorevole Badaloni, nel quale si limita il beneficio della retrodatazione a coloro che non hanno potuto partecipare al concorso speciale per combattenti, perché in quel momento non hanno potuto documentare tale loro qualifica, e che hanno poi partecipato, vincendolo, al successivo concorso. Estendendo la legge ad altri casi, se ne allarga arbitrariamente il campo di applicazione.

La posizione degli insegnanti cui si applica la proposta di legge Badaloni è ben diversa da quella di coloro che si sono adagiati nella posizione del ruolo speciale transitorio.

LEONE RAFFAELE. Il mio emendamento mirava a salvaguardare un principio di giustizia. Mi rendo conto, comunque, delle difficoltà che l'approvazione del mio emendamento comporterebbe, e pertanto lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3, nel testo sostitutivo proposto dall'onorevole Badaloni e di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3-bis proposto dalla onorevole Badaloni, così formulato:

« Vien fatto obbligo alle amministrazioni comunali di applicare la norma di cui all'articolo 26 della legge 13 marzo 1958, n. 165, qualora il personale insegnante, direttivo e ispettivo della scuola elementare ne faccia esplicita richiesta. ».

BUZZI, *Relatore*. L'articolo 3-bis tende in sostanza ad assicurare una migliore tutela agli insegnanti. La precedente formulazione della proposta di legge dava la facoltà (« possono applicarsi ») alle amministrazioni comunali di applicare la norma di cui all'articolo 26 della legge 13 marzo 1958, n. 165, riguardante il trattamento di quiescenza del personale che ha prestato servizio in parte alle dipendenze dei comuni, in parte alle dipendenze dello Stato. La nuova formulazione salvaguarda il diritto dei maestri a vedere applicata dai comuni, nei loro confronti, questa norma, alla sola condizione che ne facciano richiesta.

BADALONI MARIA. Va notato che tutti i comuni hanno aderito alla richiesta degli insegnanti, meno quello di Roma. Perciò la norma sostanzialmente riguarda soltanto quest'ultimo comune.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3-bis proposto dalla onorevole Badaloni Maria.

(È approvato).

L'onorevole Caiazza ha presentato il seguente articolo 3-ter:

« Al personale di cui alle tabelle *F* e *G* comandato o comunque chiamato a prestare servizio nella pubblica amministrazione che non comporti l'effettivo esercizio della funzione, è data facoltà di optare fra l'indennità di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 165, e quella di lavoro straordinario da corrispondersi dalla amministrazione in cui è chiamato a prestare servizio ».

CAIAZZA. Onorevoli colleghi, è avvenuto questo: nella interpretazione della legge 13 marzo 1958, n. 165, sono stati esclusi dal diritto di optare fra l'indennità e il lavoro straordinario coloro che sono stati chiamati a prestare servizio, non in uffici che comportassero la qualifica posseduta dagli interessati, ma in uffici o altre amministrazioni dello Stato. Il mio emendamento tende a ripristinare il diritto alla opzione.

CODIGNOLA. Non mi pare che la norma rientri nel carattere interpretativo della legge. Qui si fa una innovazione vera e propria, in quanto si garantisce una opzione a un personale che, secondo la legge 13 marzo 1958, n. 165, tale diritto non aveva. Io penso, pertanto, che l'onorevole Caiazza dovrebbe inserire il suo emendamento nella proposta annunciata già dal collega Baldelli e da altri.

PITZALIS. Io sono d'accordo con il collega Codignola. Si tratta di una norma che

non ha nessuna connessione con le questioni trattate nella proposta di legge interpretativa dalla collega Badaloni. L'emendamento Caiazza parla genericamente di « personale comandato », ma sappiamo che il personale rientrante in tale categoria è ristrettissimo come numero. Più frequenti sono i distacchi di fatto. Infatti, mentre il comando deve avvenire regolarmente per decreto, molto spesso si rinuncia a questa forma e, allo scopo di favorire gli interessati che spesso presentano serie ragioni personali o di famiglia, lo si distacca di fatto, senza provvedere con la forma del decreto, per il quale occorrerebbero condizioni particolari che non sempre ricorrono.

Ora l'accettazione dell'emendamento Caiazza porterebbe a scardinare tutto il sistema del bilancio della pubblica istruzione che prevede somme fisse per il lavoro straordinario di ogni categoria. Come sarebbe possibile compensare in questo modo tutto il personale comandato, anche di fatto, che è in continua fluttuazione? Davvero il turbamento che arrecheremmo approvando l'emendamento sarebbe continuo ed infrenabile. Devo anche aggiungere che costoro percepiscono i loro stipendi in genere, non presso la amministrazione presso cui sono distaccati, ma presso l'ufficio provinciale dal quale dipendono effettivamente. Così mantengono il trattamento giuridico e la qualifica del ruolo nel quale sono inquadrati, per cui il distacco è un provvedimento di natura del tutto provvisoria.

Ritengo dunque che la proposta Caiazza debba essere accantonata e, semmai, inserita in un'altra proposta di legge da esaminare separatamente. Essa comunque supera nettamente i confini della proposta Badaloni, anche per i riflessi che, come ho detto, ricadrebbero sull'amministrazione.

BADINI CONFALONIERI. A mia volta, faccio notare che la formulazione adottata dal collega Caiazza è estremamente vaga e generica, per non dire confusa. Si parla, infatti, di « personale comandato o comunque chiamato a prestare servizio... ». Francamente mi pare che qui, anziché restringere la facoltà del comando, come abbiamo sempre detto di voler fare, la si allarghi.

BALDELLI. Io desideravo inserire a questo punto una osservazione che riguarda il trattamento riservato al personale di ruolo avente incarichi direttivi. Siccome per gli incarichi di questo genere l'indennità di direzione è prevista in misura ridotta, e in parecchi casi inferiore al trattamento di lavoro straordinario di cui gode il personale di ruolo, i professori

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 APRILE 1959

aventi tale incarico, naturalmente di ruolo, non avendo la possibilità di optare, vengono evidentemente danneggiati. Infatti essi, poiché non possono avere l'indennità di lavoro straordinario, sono costretti ad accontentarsi della indennità direttiva che, come ho detto, è inferiore. Cioè, grazie all'incarico particolare avuto, debbono sottostare ad una diminuzione di competenze.

Io pensavo che l'emendamento Caiazza avesse lo scopo di eliminare questa assurdità, ma mi pare che il caso da me prospettato non sia stato previsto dal collega. Forse è il caso di emendare l'emendamento nel senso da me indicato.

PRESIDENTE. L'obiezione fondamentale che si avanza contro la proposta è la seguente: il personale comandato è costretto a spostarsi dal lavoro consueto ad un altro. Ora è giusto dargli la possibilità di opzione, dal momento che il comando non dipende da una sua richiesta, ma da necessità dell'amministrazione. Altro è il caso del personale comandato di fatto ed a seguito di sua richiesta. È opportuno — ci si domanda — accordare anche a quest'ultimo la facoltà di optare fra l'uno o l'altro trattamento?

CAIAZZA. Il « comando » giuridicamente importa il servizio presso un'altra amministrazione; ecco perché il servizio che viene prestato nella stessa amministrazione, ma in altri uffici, non può essere qualificato come comando.

RUSSO SALVATORE. Un maestro elementare che deve spostarsi da Roma per una città del Lazio, si fa chiamare presso il provveditorato o il Ministero o qualche altro ufficio. In questo modo non solo ottiene il vantaggio di stare a casa propria, ma, in virtù dell'emendamento Caiazza, otterrebbe anche una remunerazione maggiore!

SCIORILLI BORRELLI. Io non ho compreso bene quali sono gli inconvenienti cui ha dato luogo l'applicazione di questa norma che il collega Caiazza vuole modificare. Quando si discute la legge ci riferimmo a dei casi ben precisi: come, ad esempio, quello di un maestro comandato presso gli uffici di ragioneria del Provveditorato agli studi. Questo maestro aveva diritto all'indennità di studio o al lavoro straordinario presso il Provveditorato? Gli si dava la possibilità di optare. Altro esempio: un maestro viene incaricato della segreteria di direzione didattica. Invece di insegnare fa il segretario. A lui non si pone nessuna scelta perché viene chiamato ad esplicare una funzione diversa dall'insegnamento. Non si tratta di comando in questo caso.

CAIAZZA. Vi sono vari punti da tener presente. Ad esempio, si dà il caso di convitti che per ragioni belliche non esistono più. Il rettore non potendo più esplicare la sua funzione viene chiamato dal Ministero e messo in un altro ufficio. In che posizione si trova? Non c'è un decreto, né si pensa di fare un decreto che l'autorizzi ad esplicare altra funzione. D'altra parte, il funzionario per ragioni sue di dignità chiede di optare per l'indennità di direzione anche se inferiore all'indennità di lavoro straordinario. Ma gli si risponde un bel no perché non « comandato ».

PRESIDENTE. L'onorevole Caiazza insiste?

CAIAZZA. Insisto signor Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare circa l'emendamento Caiazza?

SCAGLIA, Sottosegretario per la pubblica istruzione. Il Governo si rimette alla Commissione.

PITZALIS. Signor Presidente, non si può accettare una norma di legge che dica: « o comunque chiamati a prestare servizio ». Si tratta di una formulazione troppo generica e imprecisa. Se vi sono uno, due, tre casi che meritano la massima considerazione, ve ne sono molti altri che non ne meritano affatto; ma la dizione dell'emendamento Caiazza comprende tutti generando quella confusione alla quale ho fatto cenno prima. Io quindi voterò contro l'emendamento.

CAIAZZA. A seguito delle osservazioni dell'onorevole Pitzalis, direi di sopprimere nel mio emendamento la parola « comunque ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3-ter che con la soppressione della parola « comunque » risulta così formulato:

« Al personale di cui alle tabelle F e G comandato o chiamato a prestare servizio nella pubblica Amministrazione che non compori l'effettivo esercizio della funzione, è data facoltà di optare fra l'indennità di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 165 e quella di lavoro straordinario da corrispondersi dall'Amministrazione in cui è chiamato a prestar servizio ».

(È approvato).

L'onorevole Leone Raffaele ha proposto, a sua volta, il seguente articolo 3-quater:

« Ai fini di cui al quinto comma dell'articolo 4 nonché al secondo comma dell'articolo 6 della legge 13 marzo 1958, n. 165, il servizio militare prestato in reparti combattenti è computato anno intero qualora la sua durata nell'anno solare abbia determinato il riconoscimento della relativa campagna di guerra ».

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 APRILE 1959

BUZZI, *Relatore*. L'emendamento Leone riguarda gli articoli 4 e 6 della legge 13 marzo 1958, n. 165. Il primo stabilisce le norme, i requisiti per l'ammissione ai concorsi per promozione per merito distinto. Stabilisce cioè un riconoscimento ai fini della partecipazione ai concorsi per merito distinto del servizio combattentistico dicendo: « ai concorsi di cui all'articolo 3 possono partecipare gli insegnanti che: a) si trovino a non più di tre anni di distanza dal compimento dell'anzianità richiesta per il passaggio rispettivamente alla terza ed alla quarta classe di stipendio... » poi c'è l'articolo 6 della stessa legge che prevede la valutazione dell'insegnamento non di ruolo in quanto dice: « agli stessi effetti e negli stessi limiti sono valutati il servizio prestato in reparti combattenti ed il tempo trascorso in prigionia anteriormente alla nomina in ruolo ». Quindi per il servizio scolastico si segue un certo criterio, vale a dire che chi ha fatto 5 mesi di insegnamento e gli scrutini finali in una classe ha il riconoscimento dell'intero anno di servizio a tutti gli effetti, mentre accade che il servizio combattentistico, in mancanza di una esplicita norma viene riconosciuto solo per i mesi di effettivo servizio da combattente. Si adotta un criterio puramente cronologico, laddove è noto che il servizio combattentistico viene valutato per campagne di guerra e si considera campagna di guerra quella che uno fa per tre mesi in reparto operante, o per cinque mesi in zona di operazione. Quindi mentre il servizio scolastico ha una valutazione legale e non cronologica, il servizio combattentistico verrebbe ad avere una valutazione cronologica e non legale.

RUSSO SALVATORE. La nuova dizione mira a dissipare possibili equivoci e ad adottare un uniforme criterio di valutazione. Sono pertanto favorevole al suo accoglimento.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo?

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo non si oppone e si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3-*quater* proposto dall'onorevole Raffaele Leone e di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3-*quinquies* proposto dall'onorevole Alfonso Cerreti:

« Ai maestri impossibilitati a partecipare per motivi bellici ai concorsi, magistrali banditi con la legge 6 gennaio 1942, n. 27, che

abbiano superato il concorso successivo, viene concessa la retrodatazione della nomina in ruolo con la stessa anzianità assegnata ai vincitori del concorso originario, e cioè 1° ottobre 1942, in tutte le province, anche se in qualcuna di queste il concorso abbia avuto espletamento in data posteriore ».

CERRETI ALFONSO. Si tratta, in sostanza, di accordare a questi insegnanti la stessa anzianità prevista per i maestri vincitori dei concorsi banditi in data 1° ottobre 1942 e che furono espletati in quello stesso anno, contrariamente ad altri che, in dipendenza degli eventi bellici, furono espletati soltanto nel 1943. Con la conseguenza che alcuni insegnanti furono immessi in ruolo nel 1942 ed altri nel 1943 non per loro merito o demerito, ma unicamente per effetto della particolare situazione più o meno favorevole in cui era venuta a trovarsi la provincia di residenza. Il mio emendamento tende pertanto ad evitare una evidente sperequazione.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Mi rendo conto delle ragioni che hanno indotto il collega Cerreti a presentare il suo articolo aggiuntivo. Non posso però non fare appello al senso di responsabilità della Commissione; continuando di questo passo si arriva a un cumulo tale di retrodatazioni da avvantaggiare alcuni insegnanti di dieci anni di carriera! Ora si vorrebbe dare a chi non ha partecipato ai concorsi una decorrenza di servizio anteriore a quella di coloro che il concorso hanno fatto in tempo giusto. Mi pare che ciò non risponda a giustizia e prego pertanto l'onorevole Cerreti di voler ritirare il suo emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Cerreti, mantiene il suo emendamento?

CERRETI ALFONSO. Tenuto conto delle difficoltà sollevate da parte del rappresentante del Governo, lo ritiro.

PRESIDENTE. L'onorevole Baldelli ha presentato un altro articolo aggiuntivo, che prenderebbe la provvisoria numerazione di 3-*sexies*.

« Al personale di ruolo, incaricato della presidenza e direzione, competono il compenso mensile per prestazioni complementari e l'indennità di direzione ».

Ritengo doveroso richiamare i colleghi a una più scrupolosa osservanza del regolamento, per quanto attiene alla presentazione di emendamenti perché non si verifichi — come nel caso in questione — che essi vengano presentati all'ultimo momento.

BALDELLI. Il mio emendamento si propone di porre rimedio ad una situazione di inferiorità in cui sono venuti a trovarsi circa 2 mila direttori e presidi incaricati delle scuole medie, i quali subiscono un trattamento assolutamente sperequato; accade infatti che i direttori didattici delle scuole elementari, pur essendo maestri, hanno un trattamento economico che compete al grado iniziale di direttore in ruolo; per contro, al personale di ruolo incaricato della direzione delle scuole medie dei vari ordini e gradi si contesta ancora il diritto al compenso mensile per prestazioni complementari, insieme all'indennità di direzione nella misura ridotta in cui viene riconosciuta.

Mi rendo conto delle difficoltà relative all'indicazione della copertura, non prevista nel testo originario sul quale si è pronunziata la Commissione bilancio, ma non posso non far rilevare che il bilancio della pubblica istruzione realizza egualmente una notevole economia, in quanto la metà dei posti di presidenza e di direzione sono affidati ad incaricati. Se copriissimo al più presto i duemila posti scoperti, l'onere sarebbe di molto superiore.

In conclusione, il mio emendamento tende ad evitare che il personale incaricato della direzione venga ad avere un trattamento sfavorevole non soltanto rispetto al personale di ruolo delle categorie direttive, ma anche dei colleghi insegnanti che non sono soggetti all'obbligo della direzione della scuola.

PRESIDENTE. L'emendamento Baldelli rappresenta indubbiamente una estensione del provvedimento originario, e quindi, nel caso che esso fosse accolto, non vedo come si possa evitare di chiedere un nuovo parere della Commissione bilancio, per quanto attiene alla copertura di tale onere. Vorrei comunque conoscere in proposito il parere del relatore.

BUZZI, *Relatore*. Concordo pienamente con l'onorevole Baldelli circa l'opportunità di sanare la situazione di grave ingiustizia da lui sottolineata, aggiungendo che l'aumento di spesa sarebbe modesto, dato che il relativo capitolo di bilancio è strutturato nella previsione di un numero di direttori e presidi di ruolo assai superiore a quello reale.

Non posso tuttavia nascondere le mie perplessità sulla possibilità di risolvere il problema con la presente legge, dato che mi pare dubbio il collegamento tra la questione sollevata dal collega Baldelli e la legge 13 marzo 1958, n. 165, della quale stiamo esaminando un provvedimento interpretativo.

BALDELLI. Non insisto.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 4.

« All'onere derivante dalla applicazione della presente legge si provvede a carico dei capitoli 41 e 42 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1958-59.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle opportune variazioni di bilancio ».

A seguito degli emendamenti apportati al testo originario della proposta di legge, occorre rivedere anche la formula adottata per la copertura degli oneri finanziari.

BUZZI, *Relatore*. Sono d'accordo sulla necessità di modificare l'articolo 4, al quale la Commissione Bilancio ha già dato parere favorevole. Ritengo che la modifica potrebbe consistere in una formula generica, che faccia riferimento ai capitoli di spesa relativi agli organici del personale insegnante, direttivo ed ispettivo, della scuola elementare e secondaria, senza citare specificamente i capitoli.

PRESIDENTE. Sono d'accordo con il relatore. Propongo pertanto che il primo comma dell'articolo 4 sia sostituito col seguente:

« All'onere derivante dalla applicazione della presente legge si provvede a carico dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1958-59, concernente il personale insegnante, direttivo e ispettivo delle scuole e istituti dell'istruzione elementare, secondaria e artistica ».

Pongo in votazione il principio base del presente emendamento.

(È approvato).

Il testo dell'emendamento sarà trasmesso alla Commissione Bilancio, per il parere di competenza, unitamente al testo dell'articolo 1-bis.

Rinvio pertanto il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 12,15.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO
